



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 2 del 04/06/2014

Settore: AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 1 DEL 15 MAGGIO 2014 NEI CONFRONTI DEL SIG. EL MANSOUB BOUMHAMED E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE E DELLA DITTA IMMOBILIARE EREMO DI PEDRAZZOLI & C. S.N.C. PER DISATTIVAZIONE N° 2 STUFE A PIASTRA TERMICA NON STAGNE POSTE NELL'ALLOGGIO DI VIA ROMA N. 8/A IN LOCALITA' EREMO DI CURTATONE.

Il Responsabile

Il Responsabile del Settore

Vista l'ordinanza n. 1 del 15 maggio 2014 con la quale si disponeva nei confronti del sig. El Mansoub Boum Hamed del suo nucleo familiare e della ditta Immobiliare Eremo di Pedrazzoli & C. s.n.c. per disattivare lo scaldacqua a legna ed installare idoneo sistema di riscaldamento ambientale per l'alloggio di Via Roma n. 8/A in località Eremo di Curtatone;

Vista la comunicazione di ASL Mantova Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione Medica (Prot. ASL 32218 del 28 maggio 2014), ad integrazione della precedente richiesta mediante la quale veniva segnalata la necessità di provvedere alla disattivazione di n° 2 stufe a piastra termica non stagne, rilevata da addetti di ASL Mantova in seguito ad accertamenti nell'abitazione sita in Via Roma, al civico n. 8/a, frazione Eremo, Foglio n°14, mappale 859, occupata dal Sig. El Mansoub Boum Hamed e dal suo nucleo familiare, di proprietà della Ditta IMMOBILIARE EREMO DI PEDRAZZOLI ENNIO & C. - S.N.C. con sede in PORTO MANTOVANO (MN), in Piazza Virgilio, n°15, c.a.p. 46047.

Considerato che:

il suddetto Servizio ASL di Mantova, a tutela della incolumità delle persone, ritiene che sia necessario disattivare immediatamente n° 2 stufe a piastra termica non stagne a legna, collocate nelle stanze da letto del primo piano e prive di foro di ventilazione permanente diretto all'esterno (presa d'aria), secondo quanto indicato dalla norma tecnica UNI 10683-ottobre 2012 e dell'art. 3.4.17 del Regolamento Locale di Igiene, in particolare al punto 6.3.2. della UNI viene disposto che: "in bagni, camere da letto, monocalci è consentita esclusivamente l'installazione stagna di apparecchi di tipo chiuso con prelievo canalizzato dell'aria comburente dall'esterno"; al fine di evitare il permanere di condizioni di pericolo, emettendo apposita ordinanza all'uopo;

risulta essere mancante un idoneo impianto di riscaldamento ambientale per cui l'abitazione è da considerarsi antigienica ai sensi dell'art. 3.1.8 del Regolamento locale di Igiene;

Ritenuto che sussistano condizioni di pericolo a tutela dell'incolumità degli occupanti;

Visto:

il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 – "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

1. Al Sig. El Mansoub Boum Hamed ed al suo nucleo familiare, residenti in Via Roma, al civico n. 8/a, frazione Eremo, Foglio n. 14, mappale 859, quali occupanti dell'abitazione di disattivare immediatamente le n° 2 stufe a piastra termica non stagne a legna, collocate nelle stanze da letto del primo piano, all'interno dell'abitazione.

Dispone l'invio di una copia della stessa a:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Mantova,
Comando di Polizia Locale per la verifica dell'osservanza stessa
A.S.L. competente,

Dispone la notifica della presente ordinanza a:

Al Sig. El Mansoub Boum Hamed residente in Via Roma, al civico n. 8/a, frazione Eremo quale occupanti dell'abitazione,

Alla Ditta IMMOBILIARE EREMO DI PEDRAZZOLI ENNIO & C. - S.N.C. con sede in PORTO MANTOVANO (MN), in Piazza Virgilio, n. 15, c.a.p. 46047, quale proprietaria dell'immobile in parola;

Si avverte che:

in mancanza di adempimento del punto n°1 su esposto, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio addebitando alla proprietà le spese sostenute;

ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla data della notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo di Brescia, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica (D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971);

la mancata osservanza della presente Ordinanza prefigura una violazione alle leggi vigenti e che in caso di inadempienza sarà punita ai sensi dell'Art. 650 del vigente Codice Penale.

Curtatone, 04/06/2014

Il Responsabile
Giovanni Trombani / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)